



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** **Personale, Informatica, Protocollo,  
Attività Produttive, Commercio e  
Agricoltura**

**Responsabile:** **Farris Filippo**

**DETERMINAZIONE N.** **229**

**in data** **19/03/2020**

**OGGETTO:**

Acquisto sul Mercato elettronico della PA licenza annuale AnyDesk Professional 30 sessioni simultanee per implementazione lavoro agile personale dipendente in occasione dell'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus - Cig ZB62C7AEBC.

ORIGINALE

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l'articolo 87 del decreto legge n.18 del 17/03/2020 ha individuato nel lavoro agile modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sino al termine dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus;

considerato che presso l'Amministrazione comunale non è mai stata attivata alcuna forma di smart working e che parte dei software in uso sono raggiungibili soltanto dalla intranet comunale, non essendo stati ancora implementati in cloud;

viste le direttive in materia di attivazione del lavoro agile approvate dalla Giunta comunale con deliberazione del 17/03/2020;

rilevata la necessità di poter abilitare il maggior numero di dipendenti dell'Ente al telelavoro (smart working), consentendo l'accesso agli applicativi software del Comune non ancora migrati sul cloud al file server della intranet comunale;

atteso che uno degli strumenti più veloci per consentire l'accesso alla rete Comunale è quello di acquistare la licenza annuale del programma AnyDesk, al fine di consentire l'utilizzo da remoto delle postazioni lavorative comunali, da attivarsi per un numero di 30 sessioni simultanee in modo da consentire la connessione contemporanea senza interruzioni per un numero massimo di 30 dipendenti, stimato sufficiente a soddisfare le esigenze dell'Ente;

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante "codice degli appalti, come integrato e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare:

- l'articolo 32, comma 2 a norma del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, precisando che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
  - l'articolo 36, comma 2, lettera a), ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
  - l'articolo 36, comma 7, a norma del quale l'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- l'articolo 216, comma 10, prevedente che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- l'articolo 216, comma 27-octies a norma del quale, tra l'altro, nelle more dell'adozione del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle

previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore;

considerato che:

- il Comune di Sestu è iscritto all' "Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" presso l'ANAC, di cui all'articolo 33-ter del decreto legge n.179/2012;
- se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 4, del citato decreto legislativo n.50/2016, occorre procedere secondo una delle seguenti modalità:
  - ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  - mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
  - ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56;

dato atto che la disposizione di cui al citato articolo 37, comma 4 è stata sospesa fino al 31 Dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n.32/2019 convertito con modificazioni dalla legge n.55/2019;

visto l'articolo 75 del decreto legge n.18 del 17/03/2020 in materia di acquisti informatici al fine di consentire la diffusione del lavoro agile durante la fase di emergenza legata al coronavirus;

visto, altresì, l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018 e da ultimo dalla delibera n.636 del 10/07/2019, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, ed in particolare:

- il punto 4.4.1 ai sensi del quale, come previsto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;
- il punto 3.6 ai sensi del quale si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
- il punto 4.1.3 ai sensi del quale in caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici;
- il punto 4.2.2 ai sensi del quale per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha

facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

- il punto 5.1.3, ai sensi del quale le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018);

constatato che al momento non sono attive convenzioni Consip che permettono l'acquisto del software in oggetto;

esperita un'indagine di mercato sui cataloghi del MePA e dato atto che nell'ambito del bando "Beni", categorie "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", tenuto conto anche del principio di rotazione, sono presenti i seguenti prodotti:

- "Anydesk Professional 30 sessioni", codice articolo fornitore AKANYDESKPRO30, proposto dalla ditta Aretek srls, con sede presso Via Regina Margherita 46, 00198 Roma, P.IVA 13604401003, ad un prezzo annuale di euro 2.885,80 oltre IVA;

dato atto che:

- sul MePA è presente solamente la ditta Aretek srls che propone la licenza annuale Anydesk Professional per 30 sessioni pronta a carrello e attivabile in 48 ore;

- il ricorso alla ditta Aretek srls assicura il rispetto del principio di rotazione in quanto non risulta aver mai effettuato forniture per il presente Ufficio;

atteso che relativamente all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n.50/2016, l'Ufficio ha provveduto ad acquisire con riferimento alla ditta Aretek srls, in base a quanto previsto dal punto 4.2.2 delle suddette linee Guida ANAC n.4 in relazione a forniture di importo fino a 5.000,00 euro:

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC INAIL\_20355616 valevole sino all'11/06/2020), da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- il casellario delle annotazioni sul portale dell'ANAC, consultato in data 18/03/2020 da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- la dichiarazione resa dal fornitore in sede MePa in merito all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 27/01/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e constatato che sul capitolo di spesa n.801/2020 insistono stanziamenti sufficienti a garantire la copertura della spesa derivante dalla fornitura in oggetto;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;
- in merito all'affidamento in data 18/03/2020 è stato ottenuto il CIG n.ZB62C7AEBC;

richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera della giunta comunale n.192 del 13/12/2016 e dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla procedura con apposita dichiarazione da produrre assieme alla dovuta documentazione amministrativa al momento della presentazione dell'offerta, nonché, in fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;

preso atto del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, approvato con delibera della Giunta comunale n.19/2020;

vista la legge n.241/1990;

ritenuto di dover procedere all'affido della fornitura di cui trattasi;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del provvedimento, ai fini della definizione del procedimento in oggetto, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

#### DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, tramite il MePA, nell'ambito del bando "Beni", categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", alla ditta Aretek srls, con sede presso Via Regina Margherita 46, 00198 Roma, P.IVA 13604401003, la fornitura dei seguenti prodotti:

Cod.Articolo fornitore	Descrizione	n.	Prezzi (Iva esclusa)	
			Unitario	Totale
AKANYDESKPRO30	Anydesk Professional 30 sessioni	1	€ 2.885,80	€ 2.885,80
			Totale netto	€ 2.885,80
			IVA 22%	€ 634,88
			Totale lordo	€ 3.520,68

3. di dare atto che l'affidamento di cui trattasi è finalizzato a consentire in tempi rapidi ed in via emergenziale l'avvio del lavoro agile per il personale dipendente comunale nella attuale fase di crisi legata alla diffusione del Coronavirus;
4. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in oggetto, pari a complessivi euro 3520,68 Iva compresa, impegnando l'importo di euro 3520,68 sul capitolo n.801 del bilancio 2020;
5. di dare atto che l'affidamento in oggetto:
  - è stipulato in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica di Consip Spa e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, poiché si tratta di affidamento disposto all'interno di un mercato elettronico;
  - è disciplinato dalle condizioni generali e speciali di capitolato del bando MePA "Beni", categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio";
6. di subordinare il pagamento dei corrispettivi correlati all'esecuzione della fornitura in oggetto al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dal presente atto avrà scadenza entro l'anno 2020;
8. di individuare il dott. Davide Michele Puggioni quale responsabile del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

Il responsabile del procedimento

dott. Davide Michele Puggioni

Il Responsabile del Settore

dott. Filippo Farris



**COMUNE DI SESTU**  
*Provincia di Cagliari*

**ATTESTATO DI COPERTURA**

Determina N. 229 del 19.03.2020

**Oggetto: Acquisto sul Mercato elettronico della PA licenza annuale AnyDesk Professional 30 sessioni simultanee per implementazione lavoro agile personale dipendente in occasione dell'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus - Cig ZB62C7AEBC.**

---

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2020	801	0	D00229	1	Acquisto licenza annuale AnyDesk Professional 30 sessioni, da ditta Aretek srls, da mercato MePA	24335	3.520,68

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
*(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)*

Sestu, 19.03.2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Alessandra Sorce*